

VERBALE n. 18/2025 del 28/11/2025

Il Revisore Unico del

COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

APPLICAZIONE ART. 14 COMMA 1 BIS LEGGE 69/2025 - ASSEVERAZIONE REVISORE E COSTITUZIONE FONDO 2025

L'anno 2025, il giorno 28 del mese di novembre, il sottoscritto Revisore dei conti, Giuseppe Romanisio, nominato per il triennio 2023-2026, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge,

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art. 1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 6 del d.l. 80/2021;

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019;

Vista la legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del d.l. 25/2025), e segnatamente l'art. 14, comma 1-bis, che autorizza Comuni, Province e Città Metropolitane e Regioni, dall'anno 2025, a incrementare la parte stabile del Fondo per le Risorse Decentrate del personale dipendente al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente del Comparto delle Funzioni Locali con quello degli altri Comparti di contrattazione pubblica;

Rilevato che la norma anzidetta consente l'incremento in parola nel rispetto del valore "soglia" determinato ai sensi dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 conv. in legge 58/2019 e dal relativo d.m. attuativo, nonché dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione, in deroga al limite al trattamento accessorio (c.d. "limite 2016") posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

Rilevato, in particolare, che il medesimo incremento, di natura discrezionale, consente di elevare la parte stabile del Fondo fino a che la medesima parte stabile, assommata allo stanziamento destinato nell'anno corrente al trattamento accessorio delle Elevate Qualificazioni, raggiunga, al massimo, il controvalore del 48 per cento del trattamento tabellare corrisposto ai dipendenti nell'anno 2023;

Atteso che la Ragioneria Generale dello Stato, con nota prot. 175706 del 27/06/2025, ha fornito dettagliate istruzioni operative per il computo della somma incrementale in esame, nonché altri elementi essenziali per la corretta applicazione della novella;

Rilevato, in particolare, che la nota di cui al capoverso precedente ha chiarito:

- le modalità di determinazione del valore degli stipendi tabellari dell'anno 2023, sui quali applicare la percentuale massima consentita;

- che pur avendo l'inserimento delle somme in esame natura discrezionale, poiché esso alimenta la parte stabile del Fondo è soggetto a consolidamento secondo le vigenti regole contrattuali collettive; pertanto, una volta che esso sia disposto, deve essere mantenuto anche negli anni successivi, circostanza della quale occorre tenere conto ai fini della valutazione della compatibilità della scelta con il rispetto dei vincoli assunzionali, nonché dell'impatto sugli equilibri di bilancio pluriennali;
- che le somme *de quibus* sono soggette, in assenza di deroga espressa nella fonte legale, anche al limite generale alla spesa di personale, determinato ai sensi dell'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e ss.mm. e ii.;
- che le somme in argomento non sono destinabili in via diretta a incremento del salario accessorio del personale incaricato di Elevata Qualificazione (EQ), ma che si ritiene che esso possa beneficiare della previsione normativa attraverso la contrattazione decentrata integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. u), del Ccnl 16/11/2022; in tale sede, in particolare, mediante una riduzione del fondo stabile, quota parte soggetta a limite, sarà possibile liberare spazio finanziario nel limite 2016 consentendo un aumento dello stanziamento destinato alle predette EQ;

Richiamato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale delle Funzioni Locali del 16/11/2022, e in particolare il suo art.79, che disciplina la costituzione e la destinazione del Fondo risorse decentrate;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di dare applicazione a tale norma e che l'Ufficio personale ha provveduto ad elaborare il conteggio richiesto dall'art. 14, comma 1-bis, individuando quale importo massimo teorico di incremento, entro i limiti stabiliti dalla normativa, l'importo di euro **48.958,51**;

Che, nel perseguimento delle finalità dell'art.14, comma 1-bis e, in particolare, per valorizzare l'impegno del personale, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della sostenibilità finanziaria dell'operazione, l'Amministrazione ritiene opportuno disporre un incremento della parte stabile del Fondo risorse decentrate, a decorrere dal corrente anno 2025, pari ad euro **4.000,00**;

Dato atto che con l'incremento di cui sopra, il totale delle componenti stabili del fondo risorse decentrate al lordo degli importi per remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione ammonta al **34,44%** del trattamento tabellare corrisposto ai dipendenti nell'anno 2023, come calcolato ai sensi delle istruzioni operative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot.175706 del 27/06/2025;

Evidenziato che l'ente è in grado di assicurare la copertura finanziaria dell'incremento e la relativa sostenibilità finanziaria pluriennale, come risulta dagli stanziamenti assestati di bilancio 2025-2027 e dagli stanziamenti previsionali del bilancio 2026-2028;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 179 del 27/11/2025, nonché i prospetti di calcolo, trasmessi con nota del 28/11/2025 Prot. n. 11940;

Constatato che la spesa di personale di cui al comma 557 della legge 296/2006, al netto delle poste deducibili, resta inferiore alla media degli esercizi 2011-2013;

Constatato che il Comune di Villanova Mondovì, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato:

- un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **18,46 %**, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 (26,90%) e, pertanto, è considerato un Comune virtuoso (dati rendiconto 2024).

Alla luce di quanto sopra il Comune **può procedere all'incremento** del fondo per il trattamento accessorio del personale di comparto;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo*



39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Precisato che l'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L. n.58/2019, prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”*;

Vista la recente sentenza n. 7/2022/DELC pronunciata dalla Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai cui contenuti si fa esplicito rimando, con la quale l'Organo di controllo, tra l'altro, chiarisce che il “parere”, la “relazione”, la “certificazione” e l’“asseverazione” non sono strumenti tra loro “interscambiabili” in quanto a ciascun “canovaccio” corrisponde una differente “sostanza” delle verifiche da effettuare e dei correlati parametri di riferimento e che nel caso di specie, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell'Ente, in previsione dell'innesto, sul bilancio, dell'ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato;

Ritenuto doveroso rilasciare debita asseverazione, strutturata nel rispetto dei dettami esposti dalla citata sentenza n. 7/2022;

Atteso che:

- gli stanziamenti assestati del bilancio di previsione 2025/2027 consentono di mantenere sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile vigente e in particolare dagli artt.162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000 il pareggio finanziario ed i necessari equilibri di bilancio;
- il rendiconto dell'esercizio finanziario 2024 si è chiuso in avanzo;

Preso atto altresì, in particolare, che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario;

Rilevato pertanto che la situazione finanziaria dell'Ente, anche in proiezione futura, offre e garantisce sufficienti margini di sicurezza ai fini del mantenimento prospettico dei necessari equilibri, basati non solo sui principi dettati dall'ordinamento finanziario vigente (artt.162, comma 6 e 193 del D. L.gs. n. 267/2000) e sul formale pareggio contabile, ma bensì intesi quali “equilibri sostanziali” volti a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Ente e ciò in quanto, dalla generale analisi effettuata,

emerge che l'innesto delle nuove spese di personale, derivanti dall'applicazione del Decreto, non altera gli equilibri sostanziali di bilancio;

Atteso quindi che, allo stato attuale, sulla base degli atti esaminati, delle previsioni e dei programmi fino ad oggi approvati e degli elementi ad oggi conosciuti non emergono fattori potenzialmente perturbanti la gestione finanziaria futura, e che, anche a fronte della iscrizione in bilancio delle predette nuove spese di personale, l'Ente mantiene un'armonica simmetria – in chiave dinamica e sostanziale – delle risorse disponibili e delle spese necessarie a soddisfare i bisogni della collettività e, fatto salvo come detto il verificarsi di criticità ad oggi non prevedibili, risulta in grado di conservare, anche in proiezione futura, un sostanziale, come sopra inteso equilibrio pluriennale;

* * *

Inoltre:

Considerato:

- che l'art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- che l'art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
- che in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

Visto il prospetto per la costituzione del Fondo 2025, che include l'incremento di euro 4.000,00 sopra indicato, per un totale complessivo di euro 64.105,06, trasmesso con nota Prot 11940 del 28/11/2025;

Preso atto che le risorse del fondo incentivante comprensive degli eventuali incrementi di parte variabile secondo l'articolato del CCNL 16/11/2022, sono stabilite come segue, in linea con gli esercizi precedenti, come da espressa conferma da parte della giunta comunale:

- art 79, comma 3 – incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018: euro 0,00
- art. 79, comma 2, lettera b): 1,2 del monte salari 1997: euro 6.830,00
- art. 79, comma 2, lettera c): scelte organizzative gestionali e di politica retributiva – in linea con le annualità precedenti: euro 6.700,00;

Rilevato

- a) che le risorse afferenti alle voci di spesa di personale macroaggregato 101 trovano capienza nel bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- b) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

Verificato

- il rispetto dei parametri previsti dall'art.40 del D.Lgs 165/2001;
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 (parti del fondo soggetto ai limiti, comprensivo del fondo posizioni organizzative e lavoro straordinario: euro 148.905,84, a fronte di euro 130.556,46 dell'anno 2025) così come previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE:

- all'incremento del fondo per il trattamento economico accessorio del personale di comparto, in applicazione dell'art.14 comma 1-bis della legge 9 maggio 2025, n. 69 (di conversione del d.l. 25/2025), nella misura di euro di euro 4.000,00 per incrementare le risorse stabili del fondo, dando atto che detto importo, così come i relativi oneri riflessi (euro 952,00) e Irap (euro 340,00), trovano

piena copertura nell'ambito degli stanziamenti assestati di bilancio 2025-2027 e dagli stanziamenti previsionali del predisponendo bilancio 2026-2028;

- alla costituzione del Fondo per il trattamento economico accessorio dell'anno 2025 nella misura di euro 64.105,06 (comprensivo dell'incremento di cui sopra) e circa la compatibilità del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2025 con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dal CCNL e dalle norme di legge.

ASSEVERA

il mantenimento da parte del Comune di Villanova Mondovì, anche in proiezione futura, di un sostanziale (come sopra inteso) equilibrio pluriennale, dell'incremento stabile di euro **4.000,00 oltre oneri accessori ed IRAP.**

Il Revisore dei conti
Dott. Romanisio Giuseppe



